

STATUTO DELLA FONDAZIONE

“Osservatorio Agroalimentare MADE IN ITALY”

per il Mercato, la Qualità e la Sicurezza Alimentare



Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, per volontà della Filiera Agricola Italiana (in sigla F.Agr.I.), la Fondazione denominata **“Osservatorio Agroalimentare MADE IN ITALY” per il Mercato, la Qualità e la Sicurezza Alimentare** (di seguito “la Fondazione”).
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed è disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. La Fondazione ha sede legale in Roma, in Via Siria n. 20, ed esercita la propria attività istituzionale ed operativa in Italia ed all'estero.
5. La Fondazione può istituire sedi secondarie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 2

Scopi Istituzionali

1. La Fondazione persegue finalità di allargamento del mercato dei prodotti agricoli ed alimentari MADE IN ITALY, approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi sulla ricerca, tutela della qualità e sicurezza alimentare e dei relativi processi produttivi, innovativi e tecnologici dell'intera filiera.
2. In particolare, la Fondazione si prefigge lo scopo di promuovere, tra il Governo Italiano ed i Governi di altri Paesi e le rispettive Istituzioni competenti, appositi accordi bilaterali e programmi commerciali per la diffusione dei prodotti agroalimentari MADE IN ITALY; inoltre, promuovere ricerche, studi, approfondimenti, dibattiti e seminari formativi per diffondere e divulgare tra i cittadini una cultura ed una conoscenza dell'importanza della filiera corta in agricoltura esclusivamente MADE IN ITALY, con la consapevolezza che il rispetto della legge, in particolare sulla sicurezza alimentare dei prodotti alimentari italiani, favorisce l'economia dell'intero Paese e crea maggiori opportunità di internazionalizzazione delle imprese italiane nel mondo. La Fondazione intende, inoltre, sostenere le iniziative editoriali e divulgative volte alla tutela e promozione del MADE IN ITALY nel settore agricolo e alimentare.
3. La Fondazione intende perseguire la creazione di modelli di tutela e di promozione anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, come ad esempio il Portale Agroalimentare Italiano, ed analisi dei flussi dei prodotti, che consenta, nel rispetto delle disposizioni generali a tutela della concorrenza, di garantire la più ampia e dettagliata informazione ai consumatori di tutto il mondo allo scopo di impedire le contraffazioni ed adulterazioni dei prodotti alimentari MADE IN ITALY,

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

nonché le frodi nel settore dei presidi fitosanitari e veterinari impiegati anche in agricoltura biologica.

4. La Fondazione promuove iniziative, e realizza corsi di formazione anche di comune accordo ed in collaborazione con il Governo Centrale, i Governi Regionali e gli Enti Locali dello Stato Italiano per favorire azioni promozionali, divulgative e di conoscenza della qualità della filiera produttiva made in Italy in agricoltura, consentendo l'interscambio culturale tra le imprese agricole, agroalimentari ed alimentari italiane ed i soggetti italiani ed esteri appartenenti al mondo dell'importazione e distribuzione dei prodotti food & beverage ed i consumatori finali, in raccordo ed in collaborazione, perciò che attiene l'estero, anche con le Istituzioni Governative Centrali e Locali dei vari Paesi. A tale scopo, la Fondazione promuove una maggiore cooperazione internazionale tra i vari attori della filiera agricola ed alimentare, anche, attraverso viaggi studio, convegni, seminari e work shop educativi.

5. La Fondazione sviluppa analisi e proposte volte alla semplificazione delle regole inerenti alle filiere agricole, al fine di contribuire alla competitività delle imprese e di ridurre gli oneri burocratici non funzionali alla tutela di interessi pubblici proponendo, periodicamente, un programma di razionalizzazione delle stesse nonché denuncia sovraccarichi di regolazione concernenti obblighi e oneri non strettamente necessari o richiesti per l'attuazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare.

6. La Fondazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, svolge un ruolo di promozione e tutela in materia legislativa nei confronti del Governo e del Parlamento Italiano e dei Governi regionali in Italia; allo stesso modo, propone interventi legislativi nei confronti della Commissione e del Parlamento Europeo inerenti la tutela, la promozione, la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti a filiera corta e Made in Italy.

7. Per un maggiore perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione:

1. Potrà istituire un proprio Centro Studi per lo studio e la ricerca, la raccolta e diffusione dei dati inerenti il sistema del mercato alimentare in Italia ed all'estero ed il sistema della sicurezza alimentare e le relative normative in Italia ed all'estero, allo scopo di formulare proposte migliorative e di confronto sull'intera filiera produttiva.
2. Potrà istituire un proprio Ufficio Stampa per comunicare le proprie attività istituzionali ed operative.
3. Potrà assumere la qualità di editore di riviste specializzate e di settore.
4. Potrà istituire ed editare riviste di politica agricola sociale e giuridica e di economia anche in formato elettronico.
5. Potrà curare un Sito Web quale strumento di diffusione delle attività e dei lavori della Fondazione.

8. La Fondazione potrà inoltre, per il miglior raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, svolgere le seguenti attività:

1. Promuovere ed organizzare convegni, promuovere e finanziare ricerche, raggiungere accordi con università ed altre istituzioni di ricerca, attivare borse di studio, elaborare progetti editoriali;
2. instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;
3. partecipare a procedure comparative o concorsi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali;
4. sviluppare *partnership* e rapporti di collaborazione con amministrazioni internazionali, europee, nazionali, regionali e locali e, in genere, organismi pubblici o privati, italiani od esteri, con particolare rilievo alla tematica, della promozione del Made in Italy, della tutela, della qualità e della sicurezza alimentari MADE IN ITALY;
5. divulgare gli esiti delle proprie ricerche ed approfondimenti, nonché dati e notizie in ordine a tematiche connesse alla legalità nell'agricoltura e nell'agroalimentare;
6. ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
7. concludere protocolli e convenzioni, conferire incarichi, acquisire e cedere beni e diritti di qualsiasi natura afferenti lo scopo sociale;
8. costituire e/o partecipare a società, associazioni, consorzi od altre organizzazioni aventi finalità compatibili con la propria, nonché, strumentalmente con il proprio scopo, a enti societari;
9. possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili;
10. assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 3

Fondatore e Sostenitori

1. La Filiera Agricola Italiana (in sigla F.Agr.I.) è unico fondatore per aver proceduto alla costituzione della Fondazione e del patrimonio iniziale della medesima.
2. Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrono al raggiungimento degli scopi della Fondazione con contributi in denaro nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo ovvero con apporto di beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima tecnica peritale. I sostenitori possono essere legittimati a proporre un componente del Comitato Tecnico Scientifico che viene eletto mediante delibera del Consiglio Direttivo.



[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the right margin: "Club de G...", "Fava", "Club", "Sostenitori"]

3. Le Forze armate e di polizia deputate istituzionalmente a contrastare i fenomeni di illegalità del settore agricolo ed agroalimentare, previa richiesta e manifestazione di interesse, sono iscritte in apposito Albo. A seguito dell'iscrizione nell'Albo delle Forze armate e di polizia sostenitrici le stesse sono equiparate ai sostenitori e possono essere legittimate a proporre propri componenti all'interno del Comitato Tecnico Scientifico.

4. Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione:

- stabilire la procedura di ammissione dei sostenitori della Fondazione;
- deliberare l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato delle richieste di adesione degli aspiranti sostenitori della Fondazione;
- deliberare l'ammontare e la rivalutazione degli importi la cui corresponsione è condizione per l'attribuzione della qualifica di sostenitore della Fondazione;
- tenere ed aggiornare il libro dei sostenitori della Fondazione;
- procedere all'esclusione dei sostenitori in caso di (i) grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dai regolamenti della Fondazione e/o dalle deliberazioni degli Organi di quest'ultima; (ii) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto; (iii) condotta incompatibile con il dovere di collaborare per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

5. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al raggiungimento di tali finalità e al finanziamento delle relative attività.

6. Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio della medesima.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal conferimento effettuato dalla F.Agr.I. (Filiera Agricola Italiana).

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato da:

- contributi dello Stato Italiano, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche italiane ed Estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi sovranazionali od internazionali;
- contributi versati dai sostenitori;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche o di natura commerciale, svolte in maniera connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali;

- erogazioni liberali che non danno titolo alla qualifica di sostenitore della Fondazione;
 - beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
 - apporti finanziari di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad aumentare il patrimonio stesso.
3. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di concorso alle spese di gestione o i finanziamenti ricevuti a titolo fruttifero o infruttifero.

Articolo 5

Utili e avanzi di gestione

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o poste di patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse.

Articolo 6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - 1.1. il Presidente;
 - 1.2. il Consiglio Direttivo;
 - 1.3. il Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
 - 1.4. il Revisore Unico.

Articolo 7

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente pro tempore della F.Agr.I. e rimane Presidente della Fondazione a vita. La cessazione dalla carica di Presidente della F.Agr.I. non determina la decadenza dalla carica di Presidente della Fondazione. In caso di dimissioni o decadenza sarà sostituito con apposita delibera del Consiglio Direttivo della F.Agr.I..
2. Il Presidente della Fondazione:
 - ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'ente, di fronte ai terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;



[Handwritten signature]

Paul De Gropi

Fare

del club

[Handwritten signature]

Simone Mancini

- cura l'esecuzione degli atti da quest'ultimo deliberati;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone per la ratifica allo stesso alla prima riunione utile, che deve essere convocata entro un mese dall'adozione del provvedimento;
- può rilasciare mandati generali e speciali;
- può nominare persone fisiche di suo gradimento quali responsabili territoriali della Fondazione ed attribuire eventualmente a ciascuno incarichi particolari utili al raggiungimento delle finalità statutarie;
- nomina il Presidente del Centro Studi ed i relativi membri determinandone il numero e valutando l'eventualità di riconoscere ai singoli componenti un rimborso delle spese ovvero un corrispettivo per specifiche attività;
- nomina il Capo Ufficio Stampa ed i relativi membri determinandone il numero e valutando l'eventualità di riconoscere ai singoli componenti un rimborso delle spese ovvero un corrispettivo per specifiche attività;
- compie quant'altro previsto a suo carico e prerogativa dal presente Statuto ivi comprese apertura e chiusura di conti correnti bancari e/o postali con relative movimentazioni dei fondi e richiesta di eventuali finanziamenti e/o linee di credito a nome della Fondazione.

3. Il Presidente designa il proprio Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

5. La sottoscrizione del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, incluso il Presidente della Fondazione che lo presiede. Tutti i componenti elettivi restano in carica per un triennio. Resta salvo quanto previsto in via transitoria al momento della costituzione della Fondazione.

2. I componenti del Consiglio Direttivo, salvo il Presidente che ricopre la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 7, sono designati mediante delibera del Consiglio Direttivo della F.Agr.I.. In caso di inadempimento od in contrasto con le linee strategiche della Fondazione, ciascuno dei consiglieri protempori della Fondazione può essere destituito dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo della F.Agr.I..

3. I componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Almeno due mesi prima della scadenza del triennio del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente della Fondazione, in qualità

anche di Presidente della F.Agr.I., convoca il Consiglio Direttivo di quest'ultima per designazione dei nuovi componenti elettivi del Consiglio Direttivo della Fondazione; oppure in caso in cui il Presidente della Fondazione non è più il Presidente della F.Agr.I., egli chiede a quest'ultimo, la designazione dei nuovi componenti elettivi del Consiglio Direttivo della Fondazione. Qualora il Consiglio Direttivo della F.Agr.I., ritualmente convocata, non provveda alla suddetta nomina entro la data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica, la designazione dei nuovi Consiglieri della Fondazione è effettuata in via sostitutiva dal Presidente della Fondazione. Gli effetti della designazione decorrono dalla scadenza del precedente mandato.

4. Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti elettivi del Consiglio Direttivo, il Presidente della Fondazione avvia, entro 15 giorni, le procedure per la relativa sostituzione. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio Direttivo nel quale entra a far parte.

5. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Articolo 9

Competenze e Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri Organi della Fondazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- attua e realizza gli scopi istituzionali indicati nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- approva i programmi di attività e gli atti deliberati e proposti dal Comitato Tecnico Scientifico;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
- tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- redige e modifica gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- delibera su tutte le iniziative ed attività per l'attuazione delle finalità previste nel presente Statuto e dei programmi della Fondazione;
- delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- delibera in merito alle eventuali domande di adesione come sostenitore alla Fondazione;
- delibera in ordine all'esclusione dei sostenitori;
- approva le modifiche statutarie;
- assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività della Fondazione;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- ratifica gli atti e i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente;
- designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, tra cui il Presidente, il Vice Presidente vicario ed il Vice Presidente, determinandone il numero e valutando l’eventualità di riconoscere ai singoli componenti un rimborso delle spese ovvero un corrispettivo per specifiche attività;
- conferisce ad autorità o enti la legittimazione a designare un componente presso il Comitato Tecnico Scientifico;
- designa il Revisore Unico;
- approva e modifica un Codice etico da far sottoscrivere a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con la Fondazione;
- delibera, su proposta del Presidente, in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del relativo patrimonio;
- adempie ad ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto;
- esercita ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Il Consiglio si raduna, presso la sede della Fondazione o altro luogo indicato dal Presidente, almeno una volta all’anno. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche con sistemi di video-teleconferenza e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica – salvo, in quest’ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario – contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i consiglieri a cura del Presidente, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai consiglieri il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza. E’ comunque validamente tenuta la riunione del Consiglio cui partecipino tutti i consiglieri in carica.

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie concernenti i meccanismi di nomina del Presidente e dei Consiglieri, la modifica degli scopi istituzionali, la procedura di scioglimento occorre, in aggiunta a quanto sopra, che vi sia il voto favorevole del Presidente della Fondazione in carica.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

8. I consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri.

9. Al Presidente della Fondazione spetta un fondo economico annuale per spese di rappresentanza nell'ambito delle disponibilità della Fondazione.

9. Il Consiglio Direttivo, in ognuna delle sue adunanze, nomina un segretario verbalizzante. Non occorre l'assistenza del segretario verbalizzante nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante della riunione, trascritto nel libro verbali del Consiglio.

Articolo 10


Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo di riferimento culturale, tecnico e scientifico della Fondazione ed è deputato a formulare proposte ed iniziative culturali, tecniche e scientifiche per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un Presidente, un Vice Presidente vicario ed un Vice Presidente ed numero variabile di membri, da cinque a trentuno. Tali soggetti in ogni caso non esprimono la rappresentanza dell'ente se non limitatamente alle materie scientifiche trattate. Fermo restando quanto previsto al momento della costituzione della Fondazione, la designazione dei membri del Comitato Scientifico viene effettuata dal Consiglio Direttivo tenendo eventualmente conto delle indicazioni e proposte avanzate dai sostenitori della Fondazione ovvero di coloro che abbiano comunque concorso al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. Al Consiglio Direttivo spetta l'individuazione di eventuali soggetti od enti aventi diritto ad indicare i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati tra magistrati, docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche, dirigenti di Enti privati, personale militare ovvero tra esperti di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione. Tutti i componenti restano in carica due anni e sono rieleggibili. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico deve intendersi come espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art.21 della Costituzione.

4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio Direttivo procederà alla relativa sostituzione tenendo conto delle indicazioni e proposte dei soggetti che avevano segnalato il membro del Comitato da sostituire. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.



Handwritten notes on the right margin:
7. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
8. I consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri.
9. Al Presidente della Fondazione spetta un fondo economico annuale per spese di rappresentanza nell'ambito delle disponibilità della Fondazione.
9. Il Consiglio Direttivo, in ognuna delle sue adunanze, nomina un segretario verbalizzante. Non occorre l'assistenza del segretario verbalizzante nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante della riunione, trascritto nel libro verbali del Consiglio.
Articolo 10
Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
1. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo di riferimento culturale, tecnico e scientifico della Fondazione ed è deputato a formulare proposte ed iniziative culturali, tecniche e scientifiche per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un Presidente, un Vice Presidente vicario ed un Vice Presidente ed numero variabile di membri, da cinque a trentuno. Tali soggetti in ogni caso non esprimono la rappresentanza dell'ente se non limitatamente alle materie scientifiche trattate. Fermo restando quanto previsto al momento della costituzione della Fondazione, la designazione dei membri del Comitato Scientifico viene effettuata dal Consiglio Direttivo tenendo eventualmente conto delle indicazioni e proposte avanzate dai sostenitori della Fondazione ovvero di coloro che abbiano comunque concorso al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. Al Consiglio Direttivo spetta l'individuazione di eventuali soggetti od enti aventi diritto ad indicare i membri del Comitato Tecnico Scientifico.
3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati tra magistrati, docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche, dirigenti di Enti privati, personale militare ovvero tra esperti di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione. Tutti i componenti restano in carica due anni e sono rieleggibili. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico deve intendersi come espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art.21 della Costituzione.
4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio Direttivo procederà alla relativa sostituzione tenendo conto delle indicazioni e proposte dei soggetti che avevano segnalato il membro del Comitato da sostituire. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce, su proposta del suo Presidente, almeno tre volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente in Italia, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo e fare un resoconto della attività svolta.

6. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica – salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario – contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. E' comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti in carica.

7. Il Comitato Tecnico Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza del Vice Presidente vicario o, in caso di assenza di entrambi, del Vice Presidente.

8. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può comunque deliberare la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso anche soltanto per alcuni dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico ovvero di un corrispettivo, in ragione dell'attribuzione di specifici incarichi a uno o più componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

9. Le deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato.

Articolo 11

Revisore Unico

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Revisore Unico, iscritto nell'albo dei revisori legali dei conti. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il primo Revisore Unico, che è nominato in sede di costituzione della Fondazione.

2. Il Revisore Unico dura in carica due anni ed è rieleggibile; egli svolge la sua funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.

3. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore Unico viene sostituito dal Consiglio Direttivo. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

4. Il Revisore Unico riferisce al Consiglio Direttivo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.

5. Il Revisore Unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Presidente della Fondazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
3. Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
4. Il bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Revisore Unico affinché questi esprima il suo parere. Qualora il Revisore non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo trasmette al Revisore Unico affinché questi esprima il proprio parere. Qualora il Revisore non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro i quindici giorni successivi.
6. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.

Articolo 13

Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Scioglimento

1. Lo scioglimento della Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con delibera approvata da almeno due terzi dei suoi componenti, tra cui il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza indicata al comma precedente, in ordine alla nomina di uno o più liquidatori della Fondazione e ai poteri di questi ultimi.



Handwritten signature: John De Capri

Handwritten signature: Francesco De Capri

Handwritten signature: Giancarlo Lucis

3. Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione sarà devoluto ad altra Fondazione o ente scientifico, pubblico o privato, in conformità con la volontà del Consiglio Direttivo, che disciplina anche le modalità della devoluzione.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Francesco Iorio
Alberto Fava
Ciro De Gennaro
Gianfrancesco

[Handwritten scribbles]

